

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 311 del 21 LUG. 2014

Oggetto: Adempimenti di cui all'ex art. 7 Legge 47/85 - art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01, dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 e dell'art. 58 della legge n. 133 del 06/08/2013 di conversione del decreto legge n. 112 del 25/06/2008. Ditta Nilo Anna Maria nata a Castelvetrano l'8.03.1970. *Dichiarazione di interesse pubblico. Proposta per il Consiglio comunale.*

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di luglio, in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
 CALCARA Paolo  
 LOMBARDO Francesco  
 CASTELLANO Maria Rosa  
 CAMPAGNA Marco Salvatore  
 RIZZO Giuseppe  
 CENTONZE Antonino

Sindaco  
 Assessore  
 Assessore  
 Assessore  
 Assessore  
 Assessore  
 Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla correttezza ed alla regolarità amministrativa; - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91, modificata con L.R. n.30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**Premesso:**

- che con nota n. 69117 dell'08.11.2011 l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, nell'ambito di verifiche sugli adempimenti sanzionatori effettuati dai comuni in merito agli abusi edilizi accertati, ha avvertito dell'obbligo di adottare i dovuti provvedimenti repressivi;

- che con la stessa nota, inoltre, ha indicato per gli immobili abusivi ancora in uso ai responsabili degli abusi, nonostante acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, la possibile applicazione delle procedure di cui alle seguenti normative:

- art. 7 L. 47/85 - sostituito dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla mancata demolizione dell'opera abusiva ove si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali;
- art. 4 della L.R. n. 17/1994 relativamente alla possibile concessione del diritto di abitazione e/o locazione delle opere edilizie abusive acquisite;

- che con ulteriore nota n. 11753 del 30.05.2013 l'A.R.T.A. ha diffidato tutti i Comuni della Sicilia a porre in essere gli adempimenti correlati all'eventuale concessione del "diritto di abitazione" e/o alla locazione secondo le procedure di cui all'art. 4 della L.R. 17/94 degli immobili abusivi;

**Considerato:**

- Che in seguito all'espletamento del progetto intersettoriale autorizzato con deliberazione di G.M. n. 265 del 02.07.2013, sono state individuate dal 2009 al 2013 n. 4 pratiche di contenzioso di altrettanti immobili che, per la loro peculiarità, potevano essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale, ai fini dell'utilizzo per gli scopi di legge, elencate con la voce: "Da inviare al Consiglio Comunale per l'utilizzo immobile";

- Che con nota prot. 6137 del 17.03.2014, acquisita la protocollo del Comune in data 30.04.2014 al n. 19713, l'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente ha richiesto l'emissione dei provvedimenti in capo al Consiglio Comunale per i quattro predetti manufatti;

- Che tra le predette pratiche si annovera la seguente:

Contenzioso n. 15/2009 - Manufatto urbano sito in Castelvetro c/da Manicalunga, foglio di mappa n. 179 particella n. 2038:

Vista la relazione redatta dal competente ufficio inerente l'aspetto tecnico urbanistico del manufatto di che trattasi e che di seguito si riporta:

*Contenzioso n. 15/2009* - Manufatto consiste in un fabbricato ad una elevazione fuori terra avente le seguenti dimensioni: lunghezza circa mt. 12,00, larghezza circa mt. 5,50, altezza media di circa mt. 3,00, superficie complessiva di circa mq. 66,00 e volume complessivo di circa mc. 198,00. La copertura è a doppia falda inclinata con manto finale in coppi tipo Portoghese. Il manufatto è munito di tutte le opere di finiture esterne. Addossato al manufatto sono presenti due verande: la prima delle dimensioni di circa mt. 3,00 x 5,50 con copertura a falda inclinata avente la struttura portante in legno e manto finale in coppi tipo Portoghese; mentre la seconda veranda delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 5,50, con copertura a falda inclinata avente la struttura portante in legno e manto finale in onduline di lamiera. Inoltre è presente una tettoia delle dimensioni di mt. 8,00 x 5,00 con un'altezza media di circa mt. 3,00, eseguita con struttura portante in muratura continua con conci di tufo, e copertura a falda inclinata con sovrastante manto finale in onduline di lamiera. All'interno di detta tettoia è ricavato un vano delle dimensioni di circa 4,00 x 5,00, sprovvisto di infissi esterni e con le pareti esterne allo stato grezzo. Il manufatto è distinto in catasto al foglio di mappa 179 part. 2038. Nella relazione è stato espresso il parere favorevole per l'utilizzo del manufatto;

Vista la nota del 07/05/2014 prot. n. 20618 con cui il Segretario Generale ha invitato il Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici - a predisporre proposta di deliberazione consiliare sulla destinazione degli immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente, di cui alla nota dell'A.R.T.A. sopra richiamata;

Vista la circolare n. 3/2001 emanata dal Dirigente Generale dell'A.R.T.A., dipartimento Urbanistica, laddove si afferma che le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 non sono soggette a termini perentori, semmai ordinatori e, pertanto, anche oltre i termini fissati dalla stessa legge, è ancora possibile stabilire che le procedure, successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, siano regolate dall'art. 4 della Legge Regionale n.17/94;

**Considerato** che di fatto il sottoelencato immobile è entrato a far parte dell'inventario dei beni immobili del comune;

Manufatto consistente in un fabbricato per civile abitazione ad una elevazione fuori terra delle dimensioni in pianta di circa mt. 12,00 x 5,50, oltre tre verande, distinto in catasto al foglio di mappa 179 part. 2038 realizzato abusivamente dalla ditta Nilo Anna Maria nata a Castelvetro l'8.03.1970. L'acquisizione al patrimonio comunale è avvenuta con la trascrizione del provvedimento n. 34 del 27.09.2010, inoltrata all'Agenzia del Territorio;

**Considerato** che l'immobile acquisito non contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali e potrebbe essere utilizzato ai fini di soddisfacimento di interessi di carattere sociale (abitazione provvisoria per indigenti, per rifugiati e simili) e per soddisfare comunque esigenze abitative o pubbliche o per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 17/1994;

**Atteso** che con la stessa circolare viene specificata la circostanza secondo cui gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione potranno, in alternativa, essere concessi in locazione;

**Dato atto** che il provvedimento preliminare sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, previsto dalle norme in oggetto, consiste nell'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale;

**Considerato** che le norme in materia prevedono l'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale ai fini della dichiarazione dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;

**Rilevato** che tale adempimento potrà essere adottato dall'Ente, in luogo di procedere alla demolizione, esprimendo in tal senso un interesse prevalente di uso per fini pubblici rispetto a quello di ripristino dell'assetto del territorio violato, ma sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale l'atto con cui, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui s'intendono richiamati, si delibera di:

1. **Dichiarare**, ritenuto che le opere non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e ambientali ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 comma 5, di prevalente interesse pubblico l'immobile sito in Castelvetro c/da Manicalunga, consistente in un fabbricato per civile abitazione ad una elevazione fuori terra delle dimensioni in pianta di circa mt. 12,00 x 5,50, oltre tre verande, distinto in catasto al foglio di mappa 179 part. 2038 realizzato abusivamente dalla ditta Nilo Anna Maria nata a Castelvetro l'8.03.1970;

2. **Di destinare l'immobile** ai fini di soddisfacimento di interessi di carattere sociale (abitazione provvisoria per indigenti, per rifugiati e simili) e per soddisfare comunque esigenze abitative o pubbliche o per le finalità di cui all'art. 4 della L.R. 17/1994;

3. **Di dare atto** che l'immobile può essere destinato prioritariamente in diritto di abitazione al responsabile dell'abuso, sempreché questi soddisfi le condizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994, in via subordinata potranno essere concessi in locazione o alle altre destinazioni sopra evidenziate;

4. **Dare atto** che in sede di redazione del piano di alienazione immobiliare di cui all'art. 58 della legge n. 133 del 06/08/2013 di conversione del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 il bene rientra tra quelli da valorizzare;

5. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



## Città di Castelvetrano Selinunte

3° SETTORE UFFICIO TECNICO  
7° Servizio Sviluppo dell'Economia e Servizi di Edilizia Privata  
U.O. Controllo del Territorio, Repressione Abusivismo Edilizio, Sanatoria  
Via Della Rosa, n. 1 91022 Castelvetrano (TP)  
Tel. 0924-909431-909419 Telefax  
Apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 14,00  
mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo

e-mail: [gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it)

Oggetto: "Art. 31, comma 5 D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Inottemperanza ordinanza di demolizione di opere abusive, site nel territorio di Castelvetrano.

Ditta: NILO Anna Maria.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Loro Sedi

L'immobile oggetto di contenzioso sorge nella C.da Triscina di Selinunte, su area distinta in catasto al foglio di mappa 179 part. 2038, questo è stato oggetto di accertamento in data 13/03/2009 da parte dei tecnici del Comune di Castelvetrano.

Come si evince dalla relazione di accertamento alla data del sopralluogo le opere abusive consistono in un fabbricato, delle dimensioni di circa mt. 12,00 x 5,50 con un'altezza media di circa mt. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 66,00 ed una volumetria di circa mc. 198,00 con copertura a doppia falda inclinata con manto finale in coppi tipo Portoghese, provvisto di infissi esterni e con pareti esterne portate al finito con intonaco, una veranda delle dimensioni di circa mt. 3,00 x 5,50, con copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in coppi tipo Portoghese, una veranda delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 5,50, con copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in onduline di lamiera e in una tettoia delle dimensioni di mt. 8,00 x 5,00 con un'altezza media di circa mt. 3,00, questa ha struttura in muratura continua, copertura a falda inclinata con sovrastante manto finale in onduline di lamiera, porzione di detta tettoia è stata chiusa ricavando un vano delle dimensioni di circa 4,00 x 5,00, sprovvisto di infissi esterni e con le pareti esterne allo stato grezzo alla stilatura dei giunti.

L'area su cui insiste l'immobile ricade in Z.T.O. "D5" Zona territoriale destinata alle attività commerciali del P.R.G. del comune di Castelvetrano.

In data 07/04/2009 con Ing. Dem. n. 08/09 il Comune di Castelvetrano ha ordinato alla Sig.ra Nilo Anna Maria la demolizione delle opere abusive realizzate.

In data 29/05/2009 con prot. 26183 la ditta proprietaria ha presentato richiesta di Sanatoria Amministrativa ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 per il mantenimento delle opere abusive realizzate.

In data 01/12/2009 con nota prot. 54948 lo Sportello Unico trasmette alla Sig.ra Nilo Anna Maria il parere urbanistico n. 100 del 27/11/2009 con il quale viene espresso parere contrario dal punto di vista urbanistico-edilizio al rilascio della concessione edilizia in sanatoria amministrativa.

In virtù di ciò il Comune di Castelvetrano in data 10/12/2009 con Ingiunzione di Demolizione n. 41/09 notificato alla ditta ai sensi dell'art. 143, C.P.C. in data 28/12/2009, ingiunge la demolizione delle opere abusive realizzate.

Acquisita la nota prot. 105 P.M. Rep. Ed. del 29/03/2010, con la quale il Comando dei Vigili Urbani di Castelvetrano comunicava l'inottemperanza della ditta all'ingiunzione di demolizione n. 41/09, in data 20/09/2010 veniva emesso l'Accertamento di Inottemperanza n. 08/2010 e successivamente

In data 16/12/2010 con nota prot. di Settore n. 2098 l'Ufficio Legale ha trasmesso a questo Settore copia del ricorso al T.A.R. di Palermo promosso dal Sig. Maniscalco Gioacchino quale coniuge della Sig.ra Nilo Anna Maria per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Castelvetrano e dell'Ingiunzione di Demolizione.

Dal sopralluogo effettuato in data 06/05/2014, da tecnici del III° Settore Ufficio Tecnico, da una visione esterna, si è constatato che l'immobile ha stessa consistenza e rifiniture rilevate nel sopralluogo del 27/09/2010.

Al fine di ottemperare agli adempimenti successive all'acquisizione dell'immobile, non avendo ricevuto dall'ufficio legale alcuna comunicazione in esito al ricorso promosso dinanzi al TAR, è stato richiesto verbalmente all'ufficio legale se il Tribunale aveva emesso sentenza in merito.

L'ufficio legale ha richiesto all'avvocato della controparte notizie in merito all'esito del ricorso. Questi con e-mail acquisita con protocollo generale del Comune in data 27/05/2014 al n. 23717 ha comunicato che l'udienza non era stata ancora fissata per la discussione della causa, per cui è stata predisposta la proposta di deliberazione finalizzata alla presa d'atto del ricorso pendente, rimandando il proseguo dell'iter ad acquisizione della sentenza.

Tuttavia si è ritenuto opportuno approfondire la questione richiedendo all'ufficio legale del Comune se era necessario continuare i provvedimenti repressivi e sanzionatori per l'abuso di che trattasi nelle more che il TAR emetta la sentenza.

L'ufficio legale con nota 997/leg. del 6/06/2014 ha comunicato che per il ricorso è stato emesso dal TAR di Palermo la sentenza di rigetto n. 193/2011 avverso la quale non risulta agli atti dell'ufficio legale essere stato interposto appello al CGA nei termini di rito.

Premesso quanto sopra descritto ed essendo che l'opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, si ritiene, dalla tipologia dell'abuso, che questa ha le caratteristiche tecniche tali da potere essere considerata di interesse pubblico ed utilizzata dal Comune di Castelvetrano.

Si allega alla presente:

1. Relazione di sopralluogo;
2. Ingiunzione di Demolizione n. 08/09 del 7/04/2009;
3. Notifica di accertamento di inottemperanza 08/2010 del 20/09/2010;
4. Nota prot. 105 P.M./Rep. Ed. del 29/03/2010 del Comando di Polizia Municipale di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione;
5. Nota di Trascrizione n. 34 del 27/09/2010 provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune;
6. Ricorso al T.A.R. Sicilia promosso dal Sig. Maniscalco Gioacchino;
7. Sentenza emessa dal T.A.R. Sicilia;
8. Documentazione fotografica.

Il Dirigente del Settore  
Ing. Giuseppe Taddeo



Prot.Gen. 15566  
Prot.S.E. 1504/00.PP.

Del 19/03/2009  
Del 20 MAR. 2009



**COMUNE DI CASTELVETRO**  
**Prov. di Trapani**

**4° SETTORE OPERE PUBBLICHE, SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI SPECIALI  
ED ALTRI SERVIZI TECNICI  
UFFICIO CONTENZIOSO**

\*\*\*\*\*

**Al Comando dei Carabinieri di  
Marinella di Selinunte**

**All'Ufficio Edilizia Privata**

**Al Dirigente del Settore**

**e.p.c. Al Sindaco**

**LORO SEDI**



**Oggetto: Relazione di sopralluogo – Triscina di Selinunte, ditta Nilo Anna Maria.**

In data 13 Marzo 2009 il sottoscritto Geom. Giovanni Siragusa, tecnico dell'U.O. Contenzioso del 4° Settore Opere Pubbliche, Sviluppo Economico, Progetti Speciali ed Altri Servizi Tecnici, su richiesta del M.llo Pellegrino Giovanni e su disposizione del Geom. Matteo Catanzaro, si è recato, presso l'immobile sito a Triscina di Selinunte ed annotato in Catasto al Foglio 179 part. 2038, unitamente al M.llo Pellegrino e all'App.to Sanseverino Agostino, della Stazione dei Carabinieri di Marinella di Selinunte, al fine di verificarne la regolarità urbanistica.

Il lotto di terreno oggetto di sopralluogo è una pozione della particella 2038, ha dimensioni di circa mt. 8,00 x 32,00, è recintato con muri in conci di tufo a cm. 30 di spessore, dell'altezza variabile mt. 1,00 – 2,00, vi si accede attraverso un cancello in metallo e legno della larghezza di circa mt. 3,00, la recinzione prospiciente la via di accesso ha sovrastante ringhiera in metallo e legno dell'altezza di circa cm. 1,00,

Considerato che il lotto è recintato e provvisto di cancello che all'atto del sopralluogo era chiuso, per i manufatti realizzati al suo interno, l'accertamento si limita alla sola valutazione visiva effettuata a distanza senza l'ausilio di rilevamenti metrici e si riferisce quanto segue:

Addossato alla parete nord del lotto, si rileva la presenza di un fabbricato, delle dimensioni di circa mt. 12,00 x 5,50 con un'altezza media di circa mt. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 66,00 ed una volumetria di circa mc. 198,00.

Il fabbricato ha copertura a doppia falda inclinata con manto finale in coppi tipo Portoghese, è provvisto di infissi esterni e le pareti esterne sono portate al finito con intonaco.

Lungo il fronte ovest del fabbricato insiste una veranda delle dimensioni di circa mt. 3,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in coppi tipo Portoghese.

Lungo il fronte est del fabbricato insiste una veranda delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in onduline di lamiera.

Sul lato est del lotto per tutta la sua larghezza, si rileva la presenza di una tettoia delle dimensioni di mt. 8,00 x 5,00 con un'altezza media di circa mt. 3,00, questa ha struttura in muratura continua, copertura a falda inclinata con sovrastante manto finale in onduline di lamiera, porzione di detta tettoia è stata chiusa ricavando un vano delle dimensioni di circa 4,00 x 5,00, sprovvisto di infissi esterni e con le pareti esterne allo stato grezzo alla stilatura dei giunti.

La proprietaria dell'immobile risulta, come riferito dal M.llo Pellegrino la Sig.ra Nilo Anna Maria, assente all'atto del sopralluogo.

Dagli atti di ufficio si rileva che, per la realizzazione delle suddette opere non è stata rilasciata alla Sig.ra Nilo Anna Maria alcuna autorizzazione o concessione edilizia.

All'atto del sopralluogo non vi era attività di cantiere.

Tanto per dovere d'ufficio.



Il tecnico dell'U.O. Contenzioso  
(Geom. Giovanni Siragusa)



**COMUNE DI CASTELVETRANO**

Prov. di Trapani

**4° SETTORE OPERE PUBBLICHE, SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI SPECIALI  
ED ALTRI SERVIZI TECNICI  
UFFICIO CONTENZIOSO**

\*\*\*\*\*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Vista la relazione di sopralluogo in data 13 Marzo 2009, presso l'immobile di proprietà della Sig.ra Nilo Anna Maria;

Visto il regolamento edilizio;

Viste le norme di attuazione del P.R.G.;

Vista la L.R.71/78;

Vista L. N. 47/85 e la L.R. 37/85;

Vista L.N. 64 del 02-02-1974 e D.M. 16-09-1968.

**C E R T I F I C A**

- Che l'immobile oggetto di accertamento, sito a Triscina di Selinunte ed annotato in Catasto al Foglio 179 part. 2038, ricade in Z.T.O. "DS" zone territoriali destinate alle attività commerciali;

- Che la zona è sottoposta a vincolo sismico ai sensi della L.N. 64 del 02.02.1974 e D.M. 16.09.1968;

- Che la ditta, per le opere realizzate doveva munirsi di Concessione Edilizia Comunale ed Autorizzazione del Genio Civile di Trapani.

Il Coordinatore dell'U.O. Contenzioso  
Geom. Matteo Catanzaro



Il Dirigente del Settore  
Ing. Giuseppe TADDEO



COMUNE DI CASTELVETRO

Prov. di Trapani

4° SETTORE UFFICIO TECNICO

7° Servizio Edilizia Privata e Cimiteriale

Ufficio del Territorio e Repressione dell'Abusivismo Edilizio

IL DIRIGENTE

Viste le note n. 109/1-1 e n. 108/1-1 del 27.03.2009 dei Carabinieri di Marinella di Selinunte, dalla quale si evince, che con C.N.R. n. 109/1-1 e n. 108/1-1 del 21.03.2009, i Signori Nilo Anna Maria, nata a Castelvetro il 08/03/1970, ivi residente nella Via Mazara n. 101/A e Firenze Laura, nata a Castelvetro il 19.11.1975, ivi residente nella Via F. Cannella n. 27/7, sono state denunciate all'A.G. per aver eseguito, in assenza delle prescritte Autorizzazioni e/o Concessioni, sul proprio lotto di terreno, sito a Triscina di Selinunte Contrada Manicalunga, iscritto in Catasto al Foglio 179 part. 2038 le seguenti opere:

la Signora Nilo Anna Maria

- 1) Un fabbricato, delle dimensioni di circa mt. 12,00 x 5,50 con un'altezza media di circa mt. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 66,00 ed una volumetria di circa mc. 198,00, questo a copertura a doppia falda inclinata con manto finale in coppi tipo Portoghese, è provvisto di infissi esterni e le pareti esterne sono portate al finito con intonaco.
- 2) Una veranda delle dimensioni di circa mt. 3,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in coppi tipo Portoghese.
- 3) Una veranda delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in onduline di lamiera.
- 4) Sul lato est del lotto per tutta la sua larghezza, si rileva la presenza di una tettoia delle dimensioni di mt. 8,00 x 5,00 con un'altezza media di circa mt. 3,00, questa ha struttura in muratura continua, copertura a falda inclinata con sovrastante manto finale in onduline di lamiera, porzione di detta tettoia è stata chiusa ricavando un vano delle dimensioni di circa 4,00 x 5,00, sprovvisto di infissi esterni e con le pareti esterne allo stato grezzo alla stilatura dei giunti;

la Signora Firenze Laura

- 1) Un fabbricato, delle dimensioni di circa mt. 15,50 x 5,50 con un'altezza media di circa mt. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 85,00 ed una volumetria di circa mc. 255,00. Questo ha struttura in muratura, copertura a falda inclinata con manto finale in coppi tipo Portoghese, è provvisto di infissi esterni e le pareti esterne sono rinzaffate.
- 2) Una veranda delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e copertura in parte con tavolato continuo ed in parte con rete frangivento.
- 3) Un vano delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 4,00 con un'altezza media di circa mt. 3,00, questo ha struttura in muratura, copertura a falda inclinata con sovrastante manto finale in coppi tipo Portoghese, è provvisto di infissi esterni e le pareti sono allo stato grezzo e privi di rivestimento;

Viste le ordinanze di demolizione nn. 41 e 43 del 10.12.2009 notificate alle ditte in data 28.12.2009;

Viste le note del Comando di Polizia Municipale prot. nn. 105 e 106 P.M./Rep.Ed. del 29.03.2010 dalle quali si rileva che le ditte non hanno ottemperato alle ordinanze di demolizione nn. 41 e 43 del 10.12.2009 sopracitate;

Viste le norme di attuazione del P.R.G.;

Visto l'art. 7 della L.N. n° 47 del 28.02.1985 recepita dalla Legge Regionale n° 37 del 10.08.1985;

Visto D.P.R. n° 380 del 06/06/2001;

Vista la L.N. 326/03;

Ritenuto che le opere sono in contrasto con le suddette norme;

Considerato che le opere abusive ricadono nel medesimo Foglio di mappa 179 e particella catastale n. 2038.

NOTIFICA

27/7, nella qualità di proprietarie, l'inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 41 e 43 del 10.12.2009 secondo quanto previsto dall'art.31 comma 4 del D.P.R. 380/01, dei fabbricati ricadenti sulla part. 2038 del Foglio di mappa 179.

### ORDINA

lo sgombero di cose e persone presente negli immobili.


La presente, debitamente notificata, è titolo per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune delle opere sopra citate nonché dell'area di sedime maggiorata 10 volte come previsto dall'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01, tramite trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani.

### DISPONE

La notifica della presente al Signor Maniscalco Maurizio nato a Castelvetrano il 25.10.1978 e residente a Cesate nella Via Toce n. 97 nella qualità di comproprietario del lotto di terreno ove insistono gli abusi edilizi Foglio di mappa 179 particella 2038.

Castelvetrano, li 20 SET. 2010

Il Responsabile dell'U.O.  
Geom. Matteo Catanzaro



Il Dirigente del Settore  
Ing. Giuseppe Taldeo



Il Responsabile del Servizio  
dott. Michele Calderera






COMUNE DI CASTELVETRANO

Prov. di Trapani

4° SETTORE OPERE PUBBLICHE, SVILUPPO ECONOMICO,  
 PROGETTI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI TECNICI  
 U.O. Controllo Del Territorio Repressione Dell'abusivismo  
 IL DIRIGENTE



Vista la nota n. 109/1-1 del 27/03/2009 dei Carabinieri di Marinella di Selinunte, dalla quale si evince, che con C.N.R. n. 109/01-1 del 21/03/2009 dei Carabinieri, la Sig.ra Nilo Anna Maria, nata a Castelvetro il 08/03/1970, ivi residente nella Via Mazara n. 101/A, è stata denunciata all'A.G. per aver eseguito, in assenza delle prescritte Autorizzazioni e/o Concessioni, sul proprio lotto di terreno, sito a Triscina di Selinunte Contrada Manicalunga, iscritto in Catasto al Foglio 179 part. 2030, le seguenti opere:

- 1) Un fabbricato, delle dimensioni di circa mt. 12,00 x 5,50 con un'altezza media di circa mt. 3,00, per una superficie complessiva di mq. 66,00 ed una volumetria di circa mc. 198,00, questo a copertura a doppia falda inclinata con manto finale in coppi tipo Portoghese, è provvisto di infissi esterni e le pareti esterne sono portate al finito con intonaco.
- 2) Una veranda delle dimensioni di circa mt. 3,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in coppi tipo Portoghese.
- 3) Una veranda delle dimensioni di circa mt. 4,00 x 5,50, questa ha copertura a falda inclinata con struttura in legno e manto finale in onduline di lamiera.
- 4) Sul lato est del lotto per tutta la sua larghezza, si rileva la presenza di una tettoia delle dimensioni di mt. 8,00 x 5,00 con un'altezza media di circa mt. 3,00, questa ha struttura in muratura continua, copertura a falda inclinata con sovrastante manto finale in onduline di lamiera, porzione di detta tettoia è stata chiusa ricavando un vano delle dimensioni di circa 4,00 x 5,00, sprovvisto di infissi esterni e con le pareti esterne allo stato grezzo alla stilatura dei giunti.

Viste le norme di attuazione del P.R.G.;

Vista la L.N. n° 47 del 28.02.1985 e la L.R. n° 37 del 10.08.1985;

Visto D.P.R. n° 380 del 06/06/2001;

Vista la L.N. n. 326/03;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, alla demolizione delle opere perché in contrasto con le suddette norme;

**INGIUNGE**

Alla Sig.ra Nilo Anna Maria, nata a Castelvetro il 08/03/1970, ivi residente nella Via Mazara n. 101/A, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito a Triscina di Selinunte Contrada Manicalunga, iscritto in Catasto al Foglio 179 part. 2030, la **DEMOLIZIONE** delle opere abusivamente realizzate consistenti

nelle opere sopra descritte, ripristinando, a proprie spese, lo stato dei luoghi alle condizioni precedenti l'attività abusiva realizzata entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del presente atto;

### AVVERTE

- Che trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, tranne nei casi di regolarizzazione dell'abuso con la procedura prevista dall'art. 36 del D.P.R. 380/01, accertata ufficialmente l'inottemperanza al presente provvedimento, si procederà, come previsto dall'art. 31 comma 4 del D.P.R. 380/01, all'acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio indisponibile del comune che procederà alla demolizione ed al ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente e di segnalare tempestivamente l'avvenuta o meno demolizione delle opere abusive;

### DISPONE

la notifica del presente atto alla Sig.ra **Nilo Anna Maria**, all'indirizzo sopra riportato nonché:

- All'Ufficio Polizia Municipale - Sede.

Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi della Legge 06/11/1971 n°1034 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Castelvetrano, li 1-7 APR 2009

Il Responsabile dell'U.O.  
Geom. Matteo Catanzaro



Il Dirigente del SETTORE  
Ing. Giuseppe TADDEO

*Xorilo Piretino*

Io sottoscritto messico comunale ho notificato il presente documento al Sig. Nilo Anna Maria

oggi, alle ore 12 consegnandolo

a Mrs. Stella Nino

Castelvetrano, 20 APR 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*(L. Catanzaro)*



Io sottoscritto messico comunale ho notificato il presente documento al Sig. V.V.O.U.

oggi, alle ore 12 consegnandolo

a Mrs. Isa Napoli A.M.

Castelvetrano, 20 APR 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*(L. Catanzaro)*


## Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione Totale -  
Imposta ipotecaria -  
Tassa ipotecaria -  
Imposta di bollo -  
Sanzioni amministrative -

Eseguita la formalità.

Somma pagata -  
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 24748  
Protocollo di richiesta TP 102902/1 del 2010

Il Conservatore  
CONSERVATORE DELEGATO MARIO GENNA



## Sezione A - Generalità

### Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO AMMINISTRATIVO  
Data 20/09/2010  
Pubblico ufficiale COMUNE DI CASTELVETRANO  
Sede CASTELVETRANO (TP)  
Numero di repertorio 8/2010  
Codice fiscale 81001210814

### Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO AMMINISTRATIVO  
Descrizione 409 PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE  
Voltura catastale automatica SI

### Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A  
Richiedente COMUNE DI CASTELVETRANO  
Indirizzo CASTELVETRANO

### Dati riepilogativi

Unità negoziali 1      Soggetti a favore 1      Soggetti contro 3

## Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1  
Comune C286 - CASTELVETRANO (TP)  
Catasto FABBRICATI  
Sezione urbana - Foglio 179      Particella 2038      Subalterno -  
Natura X - FABBRICATO      Consistenza -

N. 00193/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00100/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2011, proposto da Maniscalco Gioacchino, Maniscalco Giovanni, Maniscalco Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Signorello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Benedetto Giordano in Palermo, via Don Orione, n.35;

*contro*

Il Comune di Castelvetro in persona del Sindaco p.t. non costituitosi in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione,*

- del provvedimento emesso dal responsabile del servizio edilizia privata e cimiteriale l'8.10.10, prot. n. 46140 di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Castelvetro;
- delle ingiunzioni di demolizione nn. 7 e 8 del 7.4.10;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerata l'infondatezza del ricorso, posto che:

1)l'unica censura dedotta attiene all'asserita notifica dei provvedimenti di ingiunzione a demolire solo nei confronti delle Sig.re Firenze Laura e Nilo Anna Maria, coniugi in regime di comunione legale, rispettivamente, di Maniscalco Giovanni e Maniscalco Gioacchino, e non anche nei confronti degli stessi, a quali sarebbe stato quindi impedito il diritto di difesa, con conseguente " nullità di tutti gli atti emanati " ( pag. 4 ricorso );

2)ha statuito la giurisprudenza amministrativa al riguardo che nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli, Sez. IV n. 7511 del 29 aprile 2004; Sez. II, 19 novembre 2009, n. 7715);

3)nessuna censura i ricorrenti deducono col ricorso in esame avverso le ingiunzioni a demolire adesso impugnate, né contestano l'abusività delle opere in questione;

4)peraltro, l'impugnazione limitata all'atto consequenziale ( acquisizione – avverso cui sostanzialmente nulla si deduce ) rende il ricorso inammissibile, posto che dal suo accoglimento non può conseguire la caducazione degli atti presupposti ( le ordinanze di demolizione ) la cui efficacia certamente pregiudizievole per il

ricorrente, in quanto non tempestivamente ( e nemmeno ora avversata ) non viene meno ( T.A.R. Catania, Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 86, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n.40 );

5)Nulla va statuito in ordine alle spese, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co.-3, cod. proc. amm.)